

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA  
**BOLOGNA AGRICOLA** INFORMA  
PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXIX n° 1

15 Gennaio 2022

**IN QUESTO NUMERO**

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA: consegna documenti contabili Anno 2021.**
3. **Flussi 2021.**
4. **Legge di Bilancio 2022. PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI.**
5. **Patronato Enapa: Assegno Unico e Universale (AUU): Diritto Requisiti e Domande.**

\*\*\*\*\*

**1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**

E' convocata per domenica 23 gennaio 2021, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **venerdì 28 gennaio 2021, alle ore 9.30**, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2022;
3. Varie ed eventuali.

Seguiranno ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, in base all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

*Il Presidente*

*Guglielmo Garagnani*



\*\*\*\*\*



## 2) Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA: consegna documenti contabili Anno 2021.

Per la corretta predisposizione della dichiarazione IVA ed adempimenti connessi (versamenti d'imposta, comunicazione liquidazioni iva, ecc.) **le fatture di acquisto, di vendita e le risultanze del registro dei corrispettivi relative all'anno d'imposta 2021** dovranno pervenire ai nostri uffici **entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2022**.

In particolare:

- i soci che utilizzano il nostro Portale Seac "AziendaOnWeb" in seguito alla sottoscrizione di un contratto Smart, Full o Full light dovranno verificare l'eventuale ricevimento di fatture di **acquisto cartacee**, la cui emissione è ancora possibile solo in alcuni casi, ad esempio per i regimi di imposta forfettari, minimi, importazioni, operazioni intracomunitarie e consegnarle al proprio Ufficio Zona entro il termine suddetto per la corretta contabilizzazione. Andranno consegnate entro il medesimo termine anche le risultanze **del registro dei corrispettivi**;

- i soci che utilizzano altri portali dovranno consegnare al proprio Ufficio Zona le **fatture di acquisto e vendita** e le risultanze del **registro corrispettivi**, secondo la modalità prescelta (cartacea o digitale) entro il termine sopra riportato.

**Si raccomanda la massima attenzione al rispetto del termine di consegna indicato sia per evitare ritardi negli adempimenti e conseguenti sanzioni** sia perché le nuove normative, limitando la detraibilità dell'iva all'anno di esigibilità dell'imposta, non ne permettono più il recupero nell'anno successivo.

Ringraziamo tutti i Soci per l'attenzione e la cortese collaborazione.

(Servizio Contabilità)

\*\*\*\*\*

## 3) Flussi 2021.

Il **Testo Unico** delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998, Legge c.d. Turco Napolitano) prevede, ai fini dell'accesso al lavoro in Italia dello straniero, la emanazione da parte del Governo, previa concertazione con le parti sociali interessate, del cosiddetto "decreto flussi"; questo è il principale provvedimento utile alla pianificazione e programmazione degli ingressi di immigrati in Italia per l'accesso al lavoro.

I principali osservatori specializzati attestano come, dalla entrata in vigore della Turco-Napolitano (normativa poi modificata con la Bossi-Fini, Legge n. 189/2002), escludendosi dal computo i lavoratori stagionali (1,2 milioni), sono entrati in Italia - regolarmente - grazie allo strumento ordinatorio citato oltre 800 mila stranieri. Occorre osservare peraltro che, nel periodo 1998 - 2021, ed in particolare dopo

la accentuazione della crisi globale del 2008 per tacere della emergenza COVID, nel nostro paese sono stati definiti flussi di ingresso sempre decrescenti.

A corollario dei decreti flussi si è però affermato, nel tempo, un consolidato di ingressi dovuti a sanatorie, agli sbarchi incontrollati, gli ingressi dall'est europeo (via terra), ai ricongiungimenti familiari, ai visti turistici.

Ad esempio, nel 1986 la legge Foschi consentì la regolarizzazione di circa 110mila persone; nel 1990 la legge Martelli fece emergere circa 215mila stranieri in pregressa clandestinità.



Nel 1995 la sanatoria Dini consentì la emersione di 244mila stranieri, mentre nel 1998 la regolarizzazione stabilita dalla Turco-Napolitano fu relativa a 217mila immigrati. L'apoteosi nel 2002; con la legge Bossi-Fini la regolarizzazione interessò 634mila persone; la sanatoria del 2009 ha riguardato 295 mila stranieri e quella del 2012 ha regolarizzato circa 135 mila immigrati.

Con l'ultima sanatoria del 2020 (promossa dalla piangente ministra Bellanova) a fronte delle 207.542 domande sono stati regolarizzati (malcontati) 70.000 clandestini, di cui solamente 30.694 lavoratori agricoli. Ad oggi in sostanza sono "regolarmente" presenti in Italia (per lavoro) oltre 2 milioni di stranieri, cui si debbono assommare i ricongiungimenti familiari ed i sempre più rilevanti (numericamente) ingressi per motivi umanitari.

A tali numeri si aggiungono oggi le quote del nuovo decreto flussi 2021 e probabilmente le quote del preannunciato decreto 2022.

Non si può non rilevare la complessità della problematica migratoria in assoluto poiché valevole per le implicazioni demografiche, di tenuta del sistema di welfare e pensionistico in specie, anche in relazione ai circa 5 milioni di cittadini italiani che percepiscono il reddito di cittadinanza o sono iscritti nelle liste dei disoccupati. Nell'ultimo decennio negli ingressi di stranieri si è fortemente affievolita la componente lavoristica (oggi un decimo del totale) così come i permessi di soggiorno hanno toccato il minimo nel 2020 (circa 106 mila permessi di soggiorno autorizzati); interessante notare, in chiave comparata, poi come i permessi di soggiorno per motivi di lavoro sono in Italia 1,7 per 10 mila abitanti, contro la media UE di 12,9. Oggi le principali fonti statistiche stimano la presenza di stranieri irregolari in Italia pari ad almeno 600mila unità, risultando viceversa (fonte ISTAT) gli stranieri regolarmente residenti in Italia, prescindendo dal titolo di ingresso, oltre 5 milioni 382mila (anno 2020).

In questo contesto si muove il nuovo decreto flussi firmato, per l'anno 2021, dal premier Draghi - per i lavoratori non comunitari - il 21 dicembre 2021 (registrato dalla Corte dei Conti il 27 dicembre 2021 e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022).

Il nuovo decreto ammette, per l'anno 2021 (quote che si possono comunque usare anche nel prossimo futuro), l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori nel massimo di 69.700 unità; in tale ambito sono ammessi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità (art. 2 del decreto).

Rispetto a questi 27.700 soggetti ammissibili, il decreto prevede il possibile ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero, di 20.000 cittadini se appartenenti ai Paesi con i quali sono attivi accordi di cooperazione in materia migratoria; i paesi interessati e le ripartizioni sono in decreto così specificate:

a) n. 17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) n. 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Sempre nell'ambito dei 27.700 soggetti previsti (quota ex art. 2) sono ammessi in Italia (ex art. 4 decreto) 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine, nonché per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

Nell'ambito della quota indicata nell'art. 2 del decreto (27.700) si prevede la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Prevista poi la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) n. 30 permessi di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altri Stati dell'Unione europea.

Il decreto prevede da ultimo, sempre rispetto alla quota prevista all'art. 2, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo (con regole particolari) di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero (imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo, artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa).

Nell'ambito della quota di 69.700 unità (art. 1 decreto) sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero, entro una quota di 42.000 unità, se provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; nell'ambito del massimale predetto è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari - cittadini dei Paesi indicati sopra - che siano entrati in Italia, per prestare lavoro subordinato stagionale, almeno una volta, nei cinque anni precedenti, sempreché il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La norma prevede poi, sempre nel contesto della quota precisata per lavoro stagionale ed in particolare per l'agricoltura, una quota di 14.000 unità - riservata ai lavoratori non comunitari sempre provenienti dai paesi innanzi indicati - per la cui ammissione in Italia si prevede l'inoltro delle istanze per lavoro stagionale, anche pluriennale, da parte delle organizzazioni datoriali agricole e segnatamente Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

Nel limite della quota annuale di 69.700 unità sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto flussi 2021 nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Il decreto prevede specifici termini per la presentazione delle domande di nulla osta all'assunzione dei cittadini stranieri decorrenti in specie:

- a) per i 17.000 non stagionali (art. 3, comma 1, lettera a) e le particolari categorie indicate all'art. 4, dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U.;
- b) per i 42.000 lavoratori non comunitari stagionali (art. 6), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U.;
- c) per i 3.000 lavoratori non comunitari (art. 3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo necessitato nella G.U..

Si ricorda che le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, saranno oggetto di ripartizione con successivi provvedimenti. Si segnala intanto che è stata resa pubblica la circolare interministeriale, n. 116 del 5 gennaio 2022, con la quale i ministeri competenti hanno fornito le istruzioni operative per la presentazione delle istanze.

Previsti in particolare i termini di presentazione delle domande in specie:

- le domande di nulla osta per lavoro non stagionale ed autonomo (incluse le istanze per la conversione) possono essere presentate **dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022** sino al 17 marzo 2022;
- le domande di nulla osta per lavoro stagionale possono essere trasmesse **dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022** e sino al 17 marzo 2022.

La nota chiarisce, come di consueto, che [le istanze possono essere elaborate in precedenza e precariate sul sistema informatico ministeriale dalle ore 9:00 del 12 gennaio 2022 \(sito istituzionale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it\)](https://nullaostalavoro.dlci.interno.it), si rammenta che l'accesso è possibile solo per gli operatori dotati di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono analoghe a quelle previste in passato.

Nell'ambito delle 42.000 unità, autorizzabili per motivi di lavoro stagionale, è riservata una specifica quota – pari a 14.000 unità – per le istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali agricole e quindi anche per Confagricoltura.

Come precisato dalla circolare ministeriale congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura), le istanze che verranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema informatico e riconoscibili dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro. La quota di 14.000 unità sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sulla base dei dati che il Ministero dell'Interno fornirà, relativi alle istanze inviate in ordine cronologico dalle sei associazioni.

Le associazioni datoriali dovranno *“sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti”*. In sostanza le Associazioni potranno anche procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia della comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Le quote di ingresso saranno assegnate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione (sistema click day).

(M. Mazzanti)



#### 4) Legge di Bilancio 2022. PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI.

Con la pubblicazione in G.U. 31.12.2021 n. 310 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 l'articolata Legge di Bilancio 2022 (L.30.12.2021 N. 234). Di seguito si riepilogano le principali novità fiscali e agevolative.

##### RIFORMA DELL'IRPEF

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre l'imposizione fiscale, che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".

##### Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, e sono ora così articolate:

- 23% fino a 15.000,00 euro;
- 25% oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- 35% oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- 43% oltre 50.000,00 euro.

Le aliquote IRPEF in vigore fino all'anno 2021 erano così definite:

- 23% fino a 15.000,00 euro;
- 27% oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- 38% oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
- 41% oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
- 43% oltre 75.000,00 euro.

##### Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali

Sono modificate le detrazioni d'imposta relative alle varie tipologie reddituali, mantenute uguali alla precedente suddivisione che le articolava in redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati; redditi derivanti da pensioni; redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; altri redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa minore e alcuni redditi diversi.

E' abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro ora assorbita dalle nuove detrazioni d'imposta.

### **Modifiche al trattamento integrativo della retribuzione**

E' modificata la disciplina del trattamento integrativo della retribuzione (bonus 100 euro mensili) a favore di titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati. Per beneficiare di questo trattamento il limite di reddito è ridotto, in generale, da 28.000 euro a 15.000 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo tra 15.000 euro e 28.000 euro è introdotta una "clausola di salvaguardia" per la tutela delle situazioni di incapienza.

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano pertanto a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modelli Redditi PF 2023 e 730/2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modelli Redditi PF 2022 o 730/2022) restano applicabili le precedenti disposizioni. Le nuove regole sono anche già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022.

### **IRAP ABOLITA PER PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI INDIVIDUALI**

Dal periodo di imposta 2022 l'Irap non è più dovuta dai contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Restano soggetti all'Irap gli altri contribuenti che già pagano l'imposta come società di capitali, società di persone, enti commerciali, ecc.

### **MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI IRPEF REGIONALI E COMUNALI**

Sono modificati alcuni termini di approvazione e comunicazione delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

E' prorogato al 2025 il credito di imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 la cui precedente scadenza era al 2022 e modificata la misura dell'agevolazione: **il credito d'imposta per beni materiali 4.0** inseriti nell'Allegato A della L. 232/2016 effettuati dal 2023 al 2025 è riconosciuto alle sole imprese nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; del 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; del % del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

**Il credito d'imposta per beni immateriali 4.0** compresi nell'Allegato B della L. 232/2016 è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro; per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

### **CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

E' prorogato il credito d'imposta per gli investimenti per ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e per altre attività innovative con modifiche nella misura dell'agevolazione.

**Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo** viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; **il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica** è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; per le attività di **innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi** o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di

transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto con diverse misure a seconda dell'anno di investimento.

#### **INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO-PROROGA**

E' prorogata fino al 31.12.2024 la detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

#### **DETRAZIONE "BONUS MOBILI"- PROROGA**

E' prorogata al 2024 la detrazione Irpef per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Per le spese sostenute nel 2022 rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022 e 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

#### **DETRAZIONE INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS)-PROROGA**

E' prorogata al 31.12.2024 la detrazione riguardante le spese sostenute per tutte le tipologie di interventi di riqualificazione sismica (50%, 70-80% e 75-85%).

#### **DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECOBONUS)-PROROGA**

E' prorogata al 31.12.2024 la detrazione Irpef/Ires relativa alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

#### **DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO AL 110%-PROROGA CON MODIFICHE**

La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese per interventi sul patrimonio edilizio assoggettabili al recupero del 110% non è univoca ma differenziata in base all'intervento, al soggetto e all'immobile. Il termine finale generale è fissato al 30.06.2022.



Il termine è posticipato al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025) per interventi effettuati da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari), o ancora da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto di interventi "trainanti"; da Onlus, organizzazioni di volonta-

riato o promozione sociale.

Al 31.12.2022 è prorogato il termine, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Sono stati anche previsti nuovi obblighi documentali e procedurali.

### **DETRAZIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

E' istituita una nuova detrazione riguardante l'effettuazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Spetta nella misura del 75% sulle spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022 da fruire in cinque rate di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

La misura è soggetta alla possibilità di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito.

### **BONUS FACCIATE-PROROGA**

E' prorogata con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60% la detrazione per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili, per le spese sostenute nel 2022.

### **BONUS VERDE-PROROGA**

E' prorogata per gli anni dal 2022 al 2024 la detrazione per le spese sostenute per interventi di sistemazione "a verde" di edifici ed aree.

Con tale modifica la detrazione del 36% spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024 e fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

### **OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO**

E' sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi come già previsto nel 2021, per le spese sostenute: per gli interventi con detrazione "ordinaria" fino al 2024 e per gli interventi con detrazione del 110% fino al 2025.

### **DETRAZIONE IRPEF PER GIOVANI INQUILINI**

A favore delle persone fisiche di età compresa fra i 20 e i 31 anni con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71 che stipulano contratto di locazione di immobile da destinare a propria residenza, è prevista una detrazione Irpef, spettante per i primi 4 anni del contratto di locazione, pari a 991,60 euro oppure, se superiore, pari al 20% del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro

### **ESENZIONE IRPEF TERRENI CD/IAP-PROROGA**

E' prorogata anche per il 2022 l'esenzione irpef sui redditi fondiari dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.

### **PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI**

Anche per l'anno 2022 le percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina effettuate da agricoltori in regime speciale sono fissate nella misura del 9,5%.

## RIFINANZIAMENTO LEGGE SABATINI

E' rifinanziata l'agevolazione prevista dalla legge Sabatine e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

(Servizio Contabilità)

\*\*\*\*\*



### 5) Patronato Enapa: Assegno Unico e Universale (AUU): Diritto Requisiti e Domande.

Con la legge n. 46 del 1° Aprile 2020 che contiene " Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli attraverso l'assegno unico e universale" ed il successivo decreto attuativo (D. Legislativo 230/21) a partire dal prossimo mese di Marzo 2022 sarà erogato ai nuclei familiari un assegno unico e universale, attribuito su base mensile per il periodo compreso tra Marzo di ciascun anno e Febbraio dell'anno successivo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'**assegno unico e universale (AUU)** spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati auto - dichiarati nel modello di domanda, secondo le regole previste in materia di ISEE.

Con l'entrata in vigore dell'**AUU**, a decorrere dal mese di Marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:

- Premio alla nascita o adozione ( bonus mamma domani)
- assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori
- assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili
- assegno di natalità (così detto bonus bebè)
- Detrazioni Fiscali per figli sino a 21 anni.

L'assegno unico universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

L'AUU non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.

**Presentazione della domanda:** le domande possono essere presentate dal mese di Gennaio 2022 da uno dei due genitori a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito dell'Inps o chiamando il contact center o tramite i Patronati, pertanto si informano gli interessati che il nostro Patronato Enapa è a loro disposizione per inoltrare le domande per via telematica all'Inps.

Le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno diritto comunque agli arretrati dal mese di marzo.

Al compimento della maggiore età i figli possono presentare domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota della quota di AUU loro spettante.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno l'AUU decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è determinato sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda.

**A Chi è rivolto:** spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, quindi possono fare domanda:

- non occupati
- disoccupati
- percettori di reddito di cittadinanza ai quali viene concesso d'ufficio direttamente dall'Inps
- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi
- pensionati

**E spetta :**

- per ogni figlio minore a carico e, per i nati dal 1°Marzo 2022, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza

- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21°anno di età che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea
- svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8000 euro annui
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i Centri per L'Impiego
- svolga il servizio civile universale

- per ogni figlio con disabilità a carico , senza limiti di età.

**Requisiti:** al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso congiuntamente di una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

**Importo dell'Assegno Unico Universale:** E' determinato in base al valore ISEE ,tenuto conto dell'età dei figli e numerosi altri elementi ed è prevista una quota variabile modulata in modo progressivo, si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino al 15 mila euro, ad un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati alla ricorrenza di particolari condizioni.

**Come viene pagato l'importo:** E' corrisposto dall'Inps direttamente sul conto corrente bancario o postale del richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

(R. Donati)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2	Direttore Responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria-Stefania Devescovi Editrice <b>Confagricoltura Bologna</b> - Unione Prov. Agricoltori Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	Questa testata è associata a  Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna/">www.confagricoltura.org/bologna/</a>	